

ARTICOLI 62 E 63; ALLEGATO II.4

# Centralizzazione delle committenze e qualificazione delle stazioni appaltanti

Luca Tufarelli  
Giulia Fabrizi

*Le stazioni appaltanti non qualificate ricorreranno a quelle qualificate e alle centrali di committenza qualificate per svolgere la procedura di gara e governare l'esecuzione del contratto che esorbiti le loro attribuzioni*

**I**l Dlgs 36/2023 (“Codice 2023”) reca la disciplina sulla centralizzazione delle committenze e sul sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti rispettivamente agli artt. 62 e 63.

Le disposizioni delineano complessivamente il sistema degli acquirenti pubblici, con l’indicazione delle attività che simili soggetti possono porre in essere e del ruolo che rivestono le centrali di committenza e le stazioni appaltanti qualificate in relazione alla finalità di aggregazione e qualificazione della domanda pubblica.

Le nuove disposizioni costituiscono attuazione del criterio direttivo di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) della Legge Delega di “ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (...) al fine di conseguire la loro riduzione numerica, nonché l’accorpamento e la riorganizzazione delle stesse; (...) potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni

appaltanti”. D’altra parte la riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti è un punto specifico anche della semplificazione in materia di contratti pubblici prevista fra le riforme del PNRR.

Il sistema delineato mira infatti ad attuare il disegno di qualificazione e riduzione numerica delle stazioni appaltanti che, sebbene già delineato agli articoli 37 e 38 del Dlgs 50/2016, non ha mai trovato attuazione, in ragione della mancata adozione del Dpcm previsto all’articolo 38, comma 2, del Codice 2016, che avrebbe dovuto definire i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti “qualificate”, nonché le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca.

La disciplina costituisce inoltre attuazione del cd. ‘principio del risultato’ di cui all’art. 1, comma 3, del Codice 2023 in un’ottica di snellimento, semplificazione e efficienza dell’azione amministrativa.

## **Aggregazione e centralizzazione delle committenze**

La disciplina recata dall’art. 62 sull’aggregazione e centralizzazione delle committenze opera in stretta connessione con il regime della qualificazione dove l’ANAC riveste un ruolo centrale. La previsione illustra (i) le attività che le stazioni appaltanti possono porre in essere in funzione del possesso o meno della qualificazione e (ii) il ruolo che rivestono le centrali di committenza e le stazioni appaltanti qualificate in relazione alla finalità di aggregazione e qualificazione della domanda pubblica.

Al comma 1 è innanzitutto stabilito il criterio generale secondo cui le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente, a prescindere dalla qualificazione:

- › all’acquisizione di forniture e servizi di importo non